

1.3.2.1.56. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 226 (nott.) del 29/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2015
226ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

- [\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il presidente [PALMA](#), in considerazione di concomitanti lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 20,35, riprende alle ore 21,40.

Il presidente [PALMA](#) avverte che è stato presentato dalla relatrice l'emendamento 19.10000, al quale sono stati successivamente presentati i subemendamenti 19.10000/1, 19.10000/2 e 19.10000/3. Sia il primo sia i secondi sono pubblicati in allegato al resoconto.

Il Presidente comunica quindi che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 19.10000. Sugli emendamenti e subemendamenti presentati il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.11 (limitatamente al capoverso "3-*quinqies*"), 3.13 (limitatamente al comma 1), 3.15, 7.144. 1.1119, 3.10 (limitatamente al capoverso articolo "3-*decies*"), 19.0.1 (limitatamente al capoverso articolo "19-*septies*"), 19.10000/1, 19.10000/2, 19.10000/3, 3.1069, 3.1070, 3.1071, 3.1072, 3.1073, 3.1074, 3.1075, 3.1076, 3.0.1, 4.0.1, 5.0.1 (limitatamente al capoverso articolo "5-*quinqies*"), 7.152, 7.0.2 (limitatamente al capoverso articolo "7-*bis*") e 3.1006.

Il parere è non ostativo sui restati emendamenti e subemendamenti.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al testo unificato pubblicati a partire dalla seduta del 9 giugno 2015.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) interviene sottolineando che per poter svolgere la seduta notturna odierna non è stato possibile concludere una importante discussione da parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione di un'ordinanza applicativa di una misura cautelare limitativa della libertà personale emessa nei confronti di un senatore. Esprime forti perplessità e totale contrarietà rispetto a tale circostanza, anche considerato che l'approvazione del testo unificato in titolo non è assoggettata ad urgenti ed improrogabili scadenze temporali.

Annuncia altresì il proprio voto contrario sull'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/1/2 - fatto proprio dal senatore Cappelletti - volto ad impegnare il Governo a sostenere iniziative finalizzate a rendere l'istituto del matrimonio accessibile anche a coppie formate da persone dello stesso sesso, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità delle persone e di tutela dei diritti fondamentali della persona. A tale riguardo sottolinea che, sulla base dell'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale, è necessario assicurare una netta differenziazione tra l'istituto del matrimonio riconosciuto e tutelato dall'articolo 29 della Costituzione rispetto ad istituti riguardanti coppie formate da persone dello stesso sesso, la cui regolamentazione deve essere rigorosamente perimetrata nell'alveo dell'articolo 2 della Costituzione che, come magistralmente spiegato dall'onorevole Aldo Moro durante i lavori della Costituente, sancisce un riconoscimento alla tutela dei diritti inviolabili del singolo nell'ambito delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Inoltre la giurisprudenza europea è concorde nel ritenere che gli Stati membri, nell'ambito della loro autonomia, possano adottare soluzioni idonee a regolamentare il rapporto tra persone

omosessuali con strumenti anche diversi da quelli del matrimonio.

Alla luce di tali considerazioni ritiene inammissibile parificare il trattamento giuridico tra persone omosessuali e persone eterosessuali rispetto all'istituto del matrimonio, trattandosi di una scelta che si risolve inevitabilmente in una lesione dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale oltre che incompatibile con una tradizione giuridica interna ampiamente consolidata.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), annunciando il proprio voto contrario sull'ordine del giorno, rileva che quest'ultimo appare in netto contrasto con l'articolo 29 della Costituzione e con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale. Ritiene profondamente sbagliato affermare il principio di maggioranza nell'ambito di disegni di legge avente ad oggetto temi così rilevanti ed eticamente sensibili. Afferma di contro la necessità di assicurare una effettiva parità di trattamento tra le convivenze omosessuali e quelle eterosessuali, in quanto appare profondamente discriminatorio non consentire alle coppie eterosessuali, che non possono essere sposate, di beneficiare dei diritti che il testo proposto dalla relatrice riconosce all'istituto delle unioni civili. Considera, inoltre, profondamente sbagliato che si proceda all'approvazione del testo in esame senza una reale disponibilità da parte della maggioranza ad affrontare la discussione sul merito del medesimo. Ribadisce, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, la disponibilità anche a rivedere le proposte emendative presentate, al fine di poter giungere all'approvazione di un testo condiviso con tutte le forze politiche, ma coerente con la Costituzione e con i suoi principi fondamentali.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, l'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/1/2 è posto ai voti ed è respinto.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia voto favorevole sull'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/2/2, a propria firma, con il quale si impegna il Governo a definire le iniziative dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) che non riguardino le discriminazioni razziali. A tale riguardo ricorda che l'UNAR è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità - nel rispetto della normativa comunitaria ed al fine di combattere le discriminazioni razziali. Ritiene pertanto che le iniziative assunte dall'Ufficio nell'ambito della rivendicazione dei diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso - iniziative che assumono troppo spesso una caratterizzazione di "parte" palesemente incompatibile con l'imparzialità che dovrebbe contraddistinguere l'azione delle pubbliche amministrazioni - non siano rispondenti alle sue finalità istituzionali. Ribadisce poi che, se per un verso, è senz'altro opportuno riconoscere diritti civili alle convivenze omosessuali, dall'altro non può essere certo ritenuto fonte di discriminazione una disciplina idonea a salvaguardare la specificità dell'istituto del matrimonio in coerenza con il vigente quadro costituzionale, con una millenaria tradizione giuridica e con la sensibilità diffusa del paese.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Malan afferma che l'UNAR - sostenendo la campagna di informazione volta ad equiparare nei fatti l'istituto delle unioni civili con il matrimonio - finisce per esorbitare dalle proprie competenze istituzionali, non essendovi nessuna legge che abiliti l'UNAR a farsi sostanzialmente portatrice delle istanze provenienti dalle associazioni Lgbt in modo unilaterale e non obiettivo. Lamenta il fatto che il Governo non abbia messo in campo alcuna misura volta ad rimuovere tale indebita invasione di campo. Annuncia quindi il proprio voto favorevole all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/2/2 - sul quale il senatore BUEMI annuncia che si asterrà - viene posto ai voti ed è respinto.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole all'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/3/2, a propria firma, con il quale si intende impegnare il Governo a revocare il documento denominato "Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)", approvato in data 29 aprile 2013.

Osserva che tale strategia nazionale è finalizzata alla realizzazione di un piano triennale di azioni pilota, integrate e multidisciplinari, realizzata in collaborazione con le associazioni Lgbt e le parti sociali. Il punto di vista che si è quindi voluto privilegiare nell'elaborazione di tale strategia nazionale appare del tutto unidirezionale, in quanto appiattito sulle istanze delle comunità Lgbt. Tale circostanza appare anche desumibile dalla presentazione della strategia contenuta nel sito istituzionale dell'UNAR, nel quale si evidenzia che le associazioni Lgbt hanno svolto un ruolo attivo e propositivo e sono tra gli *stakeholder* privilegiati nell'elaborazione della strategia nel suo complesso, sia nell'identificazione degli obiettivi, sia nella previsioni delle azioni positive da realizzare.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ha annunciato voto favorevole all'ordine del giorno associandosi alle considerazioni testé svolte dal senatore Malan, il senatore CALIENDO, in parziale dissenso, ritiene l'ordine del giorno in esame sia eccessivamente generico, pur se condivisibile nell'impostazione di fondo. Il senatore Caliendo ribadisce la propria contrarietà all'introduzione nell'ordinamento di una legge orientata a tutelare in modo prevalente i diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso. Considera impropria una campagna fondata sul contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, condotta con l'obiettivo di equiparare sostanzialmente a tutti gli effetti la situazione giuridica delle coppie formate da persone dello stesso sesso con il concetto giuridico, storico e sociale, di famiglia, che in questo modo verrebbe ad essere stravolto. Esprime infine il proprio rammarico per il fatto che il Governo anziché assumersi le proprie responsabilità politiche, si rimetta sostanzialmente alla Commissione.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) prende la parola, oltre che per annunciare il proprio voto contrario all'ordine del giorno, per sottolineare e ribadire la piena disponibilità da parte del Gruppo parlamentare che rappresenta rispetto all'esigenza di trovare una convergenza di merito con le altre forze politiche, al fine di giungere all'approvazione di un testo condiviso. Tuttavia deve osservare che, anziché cercare il dialogo, si sta adottando un approccio ostruzionistico, persino sugli ordini del giorno. Tiene infine a ribadire che l'istituto delle unioni civili di cui al Titolo I del testo base adottato dalla Commissione non solo non è in contrasto, ma è anzi a tutela della famiglia, intesa in un senso più moderno, oltre che più aderente alle sollecitazioni provenienti dalla società ed ai principi derivanti dalle Convenzioni internazionali.

La Commissione pone ai voti e respinge l'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/3/2.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 23.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [14](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 19

19.10000/1

[MALAN](#)

All'emendamento 19.10000 sostituire l'alinea con la seguente:

"Per gli oneri derivanti dall'articolo 3, sono destinati complessivamente 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, 8 milioni di euro per l'anno 2018, 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: "

Conseguentemente:

- *al comma 2, sostituire le parole da "delle dotazioni finanziarie" fino alla fine, con le seguenti: "dei benefici di carattere fiscale e previdenziale previsti all'articolo 3 della presente legge".*

19.10000/2

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 19.10000, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione: entro il 30 ottobre 2016, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, non inferiore a 6,7 milioni di euro annui."

19.10000/3

[MALAN](#)

All'emendamento 19.10000, al comma 2, sostituire le parole da "delle dotazioni finanziarie" fino alla fine, con le seguenti: "dei benefici di carattere fiscale e previdenziale previsti dall'articolo 3 della presente legge".

19.10000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024, e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall' INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziali di cui all'articolo 3 della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»